

**DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI  
REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

(ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244)

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

- 1.1 La presente disciplina si applica ai procedimenti per l'adozione di atti di regolazione di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- 1.2 Sono esclusi i procedimenti relativi agli atti di programmazione e di organizzazione interna, alle indagini conoscitive, ai pareri, alle proposte ed alle segnalazioni al Governo e al Parlamento, nonché i procedimenti individuali di cui all'art. 2, comma 1 del d.P.R. 9 maggio 2001, n. 244.
- 1.3 E' fatta salva, ove applicabile, la disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) secondo le modalità adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 29 luglio 2003 n. 229.

**Art. 2**

*Avvio del procedimento*

- 2.1 La deliberazione di avvio del procedimento è adottata dal Collegio dell'Autorità ed indica:
  - a. le norme attributive del potere;
  - b. i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;
  - c. il responsabile del procedimento ed eventualmente un funzionario incaricato degli adempimenti operativi;
  - d. il termine ordinatorio previsto per la conclusione del procedimento.
- 2.2 Nella deliberazione di avvio del procedimento è indicato se il procedimento è soggetto all'AIR.

**Art. 3**

*Documento per la consultazione*

- 3.1 L'Autorità diffonde un documento per la consultazione contenente:
  - a. gli elementi essenziali del progetto di regolazione;
  - b. le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
  - c. le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte;
  - d. un eventuale schema dell'atto di regolazione da adottare.

**Art. 4**  
*Consultazione*

- 4.1 Il termine per la presentazione di osservazioni e proposte non può essere di norma inferiore a trenta giorni dalla diffusione del documento di consultazione.
- 4.2 In casi di urgenza, adeguatamente motivati, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a sette giorni.
- 4.3 Sono sottratti alla consultazione gli atti di regolazione che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione sottoposti a consultazione.
- 4.4 Non si procede alla consultazione quando essa è incompatibile con esigenze di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza.
- 4.5 Sono prese in considerazione soltanto le osservazioni e proposte argomentate e rese in forma non anonima.
- 4.6 La diffusione della deliberazione di avvio del procedimento e del documento per la consultazione avviene mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 4.7 Il responsabile del procedimento, anche su istanza di parte, può organizzare gruppi di lavoro, incontri pubblici e seminari, dandone adeguata comunicazione attraverso il sito *internet* dell'Autorità; può inoltre pubblicare sul predetto sito una raccolta di risposte alle domande più frequenti formulate dai soggetti interessati.
- 4.8 Il Collegio dell'Autorità può disporre audizioni speciali sul documento di consultazione con le modalità previste dal Regolamento per le audizioni di cui alla deliberazione 10 aprile 2003, n. 33.
- 4.9 La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.
- 4.10 Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito *internet* a cura del responsabile del procedimento. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.
- 4.11 L'Autorità può avviare ulteriori fasi di consultazione, anche tramite la diffusione di uno schema dell'atto di regolazione da adottare, fissando per ciascuna di esse il termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

**Art. 5**  
*Motivazione e relazione tecnica*

- 5.1 L'atto di regolazione è motivato tenendo conto anche delle eventuali osservazioni e proposte tempestivamente presentate nel corso della consultazione.
- 5.2 Nei casi di cui all'art. 4, quarto comma l'Autorità indica le ragioni che non hanno consentito di procedere alla consultazione e valuta, in relazione alla fattispecie, se fissare un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni dell'atto di regolazione adottato.
- 5.3 L'Autorità può diffondere inoltre una relazione tecnica esplicativa delle modalità di applicazione dell'atto di regolazione.

**Art. 6**

*Pubblicità dell'atto di regolazione*

6.1 L'atto di regolazione di cui all'art. 1, primo comma è pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

**Art. 7**

*Entrata in vigore*

7.1 La presente disciplina si applica ai procedimenti avviati a partire dal 1 gennaio 2010 con conseguente abrogazione dell'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 61/97